

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 09/03/2020

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 5

## OGGETTO: IL LAVORO AL TEMPO DEL CORONA VIRUS

E' stato pubblicato nella G.U. n. 59 il DPCM 8 marzo 2020 che introduce nuove disposizioni volte al contenimento della diffusione del corona virus.

**Questo decreto entra in vigore da subito ed ha efficacia fino al 3 aprile 2020**, salve diverse disposizioni contenute nelle singole norme.

Pertanto dal 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 e 4 marzo 2020. Si può in sostanza dire che questa disposizione sostituisce tutte le limitazioni decretate dai precedenti provvedimenti.

Il nuovo DPCM, in sostituzione delle precedenti definizioni di zona rossa, zona gialla, ecc., individua due macro aree:

- 1) Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia; queste zone sono destinatari delle disposizioni elencate nell'art. 1 del decreto; tuttavia a questi territori si applicano le misure di cui agli articoli 2 e 3 ove per gli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose nell'art. 1;
- 2) intero territorio nazionale interessato dalle disposizioni descritte negli articoli 2 e 3.
- 3)

Vediamo di seguito le principali disposizioni che possono avere maggiore incidenza sui rapporti di lavoro.

Limitazioni imposte dall'art. 1 del decreto ai territori di cui al precedente punto 1)
--

*art. 1 c. 1 lett. a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;*

In attesa di chiarimenti da parte dei ministeri competenti sembra che tale disposizione consenta comunque gli spostamenti strettamente necessari per recarsi al posto di lavoro ove non sia stata prevista la modalità del lavoro agile, modalità fortemente auspicata dal legislatore, o non sia stata prevista la sospensione dell'attività produttiva.

Nelle more di ulteriori chiarimenti è opportuno suggerire ai lavoratori che devono recarsi al lavoro, provenienti da queste zone o verso le stesse, di viaggiare muniti di documenti che

comprovino la sussistenza del rapporto di lavoro: copia del contratto di lavoro, copia del foglio paga.

*art. 1 c. 1 lett. e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei*

*periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);*

Il legislatore privilegia, ove possibile, la sospensione dell'attività produttiva mediante la concessione di ferie. Ove non sia possibile incoraggia il ricorso al lavoro agile o smart working.

Come noto si tratta di una forma di organizzazione del lavoro a distanza tramite la quale il dipendente effettua la sua prestazione dal proprio domicilio o altro luogo individuato dalle parti.

E' stata introdotta una procedura semplificata per l'avvio di tale modalità di lavoro descritta alla lett. l) dell'art. 2 riportata più avanti.

*art. 1 c. 1 lett. h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, .....(omissis)*

In pratica sono inibite tutte le attività formative ad eccezione di quelle rivolte al personale medico e ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Attenzione quindi che gli addetti alle attività formative nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi educativi per l'infanzia, non avranno alcuna giustificazione per recarsi sul posto di lavoro.

In questo contesto si incardina anche tutto il problema legato all'accudimento dei minori, figli di lavoratori, che sono a casa da scuola.

*art. 1 c. 1 lett. n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

Questa disposizione potrebbe rendere necessario rivedere, almeno temporaneamente, i contratti di lavoro e la loro definizione e collocazione oraria della prestazione. Anche questa disposizione incide sulla liceità degli spostamenti dei lavoratori.

*art. 1 c. 1 lett. o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;*

Anche questa disposizione potrebbe incidere sui rapporti di lavoro fino alla sospensione degli stessi. A tale proposito ricordiamo la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni

o ad altri ammortizzatori ordinariamente previsti dalla legge o alla cassa integrazione guadagni in deroga.

*art. 1 c. 1 lett. r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

*art. 1 c. 1 lett. s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;*  
Per queste disposizioni vale quanto detto al punto precedente.

<p><b>Limitazioni imposte dall'art. 1 del decreto ai territori di cui al precedente punto 2) - intero territorio nazionale</b></p>
--

*art. 2 c. 1 lett. c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

*art. 2 c. 1 lett. e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

L'eventuale sospensione delle attività comporta la sospensione dei rapporti di lavoro con le conseguenze descritte nella lettera o) del precedente articolo.

Sarebbe interessante sapere, a questo fine, la distinzione tra bar e pub posto che nei primi l'attività è ammessa, pur con le note restrizioni, mentre nei secondi è sospesa.

*art. 2 c. 1 lett. f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;*

Anche questa restrizione potrebbe comportare una diversa organizzazione del lavoro se non la riduzione della stessa.

*art. 1 c. 2 lett. h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, .....(omissis).*

La norma ricalca quando descritto alla lett. h) del precedente articolo con una diversa scadenza.

*art. 2 c. 1 lett. r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;*

Come anticipato in precedenza il ricorso al lavoro agile prevede una procedura agevolata durante il periodo di emergenza che durerà fino al 31 luglio prossimo.

Non sarà necessario sottoscrivere l'accordo individuale previsto dalle norme che lo regolano. Sarà sufficiente seguire la procedura semplificata accedendo al sito [cliclavoro.gov.it](https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/) tramite il seguente link: <https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/>

*art. 2 c. 1 lett. s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;*

Si tratta di una raccomandazione e non di un obbligo. Starà al datore di lavoro valutare la possibilità di sospendere l'attività con ricorso alle ferie.

L'art. 3 del decreto in esame riporta esclusivamente norme di carattere sanitario che non incidono direttamente sui rapporti di lavoro. Vale la pena di citare l'art. 3 c. 2 lett. d) riferita ai casi di persone che, rientrando in Italia provenienti da zone a rischio epidemiologico, possono essere costretti ad osservare un periodo di quarantena. In tal caso vige la seguente disposizione

*art. 3 c. 2 lett. d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica e' stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.*

### Sistema sanzionatorio

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.*

La disposizione penale richiamata prevede quanto segue

*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.*

Altre disposizioni

Il D.I. n. 9 del marzo ha dettato disposizioni tuttora vigenti che si ritiene necessitino di un coordinamento con il DPCM del 8 marzo.

Il D.I. n. 9 prevedeva interventi distinguendo ancora le aree in base alla precedente suddivisione tra zone rosse e altre zone.

Riportiamo comunque le disposizioni per i datori di lavoro interessati.

## **Ammortizzatori sociali**

Il d.l. n. 9 del 2 marzo ha regolato l'accesso agli ammortizzatori sociali per i casi in cui gli effetti del contagio costringano alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Rimane in ogni caso ferma la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i casi previsti e per i settori coperti.

**I datori di lavoro che hanno unità produttive nei comuni appartenenti alla zona rossa** o che, pur avendo sede al di fuori di tale zona, impiegano lavoratori provenienti dalla stessa, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga qualora non siano loro applicabili altri ammortizzatori sociali (cigo, fondo integrazione salariale, fondi bilaterali di integrazione).

L'intervento, che può essere attivato per i soli lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 avrà la durata pari alla sospensione del rapporto con un massimo di tre mesi dal 23 febbraio 2020. Dal provvedimento sono esclusi i lavoratori domestici.

E' prevista l'emanazione di un decreto direttoriale che dovrà ripartire tra le regioni il tetto di spesa che ammonta a euro 7,3 milioni di euro.

Il trattamento viene riconosciuto esclusivamente tramite pagamento diretto da parte dell'INPS previa emanazione di decreto da parte della regione.

**I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive situate in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna**, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga:

- qualora non siano già coperti da ammortizzatori sociali previsti dalla legge;
- limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ;
- previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

In questo caso il trattamento di cassa integrazione in deroga può durare al massimo un mese. Non è applicabile al lavoro domestico.

Il tetto di spesa per il 2020 ammonta a euro 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Anche in questo caso il trattamento viene riconosciuto esclusivamente tramite pagamento diretto da parte dell'INPS previa emanazione di decreto da parte della regione.

## **Sospensione dei termini di pagamento di contributi e premi assicurativi**

**Nei comuni appartenenti alla zona rossa** sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Per il settore turistico alberghiero di tutto il territorio nazionale**, sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i termini di versamento di contributi e premi assicurativi e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta.

In questo il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Resta ferma la disposizione contenuta nel DM 24 febbraio 2020 che dispone quanto di seguito riportato.

I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1 (zona rossa) non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nella medesima disposizione (dal 21 febbraio al 31 marzo 2020).

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

**Ad oggi, non sono stati emanati decreti concernenti Cassa Integrazione in Deroga o comunque Ammortizzatori Sociali per le Aziende che non fanno parte dei territori di cui al punto 1) del primo paragrafo di questa circolare, restano attivabili solo quelli già previsti per legge.**

**Vista comunque la situazione critica che va ad incidere anche in quelle zone come la nostra dal punto di vista del calo di lavoro, ci auspichiamo che a breve possano prevedere delle misure aggiuntive di strumenti idonei a contrastare tale calo, come lo è stato per le Regioni del Nord, ci riserviamo di tornare su questo argomento, qualora ci fossero delle novità.**

**Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani**